

Laurea falsa, danno grande

Laurea falsa, gli stipendi vanno comunque restituiti. L'attività di insegnante è un'alta qualifica e non può essere fatta valere la compensazione tra il danno cagionato e la prestazione comunque effettuata, riservata esclusivamente a fattispecie riconducibili a rapporti di lavoro assolutamente generici. A stabilirlo è stata la Corte dei conti d'appello della Sicilia, nel testo della sentenza n. 154/2006, con la quale ha definitivamente condannato una professoressa al pagamento delle retribuzioni fraudolentemente percepite per aver svolto vari incarichi di docenza utilizzando un certificato provvisorio di laurea, poi risultato falso. Posto che il possesso di requisiti culturali e professionali si pone come necessaria premessa per lo svolgimento dell'attività di insegnante, il professore con la laurea falsa deve restituire integralmente gli stipendi percepiti, senza che possa invocare una compensazione tra il danno cagionato e l'attività comunque svolta a favore dell'amministrazione. Infatti, le prestazioni professionali svolte da un dipendente pubblico assunto illegittimamente su presentazione di falso titolo di studio comportano un danno risarcibile per la pubblica amministrazione, non potendo in questo caso operare la compensazione con la prestazione comunque effettuata, se non limitatamente alla quota di retribuzioni riconducibile a mansioni generiche e non professionalmente caratterizzate dal possesso di uno specifico titolo di studio o di specializzazione. Il giudice di prime cure aveva sostenuto l'insussistenza del predetto danno, nella convinzione che, pur non essendo munita di laurea, l'insegnante, come dimostrato in atti, non era affatto priva di specifica e sufficiente preparazione culturale e professionale nelle materie d'insegnamento. Mancherebbe pertanto la prova che le retribuzioni corrisposte dall'amministrazione scolastica abbiano costituito spese prive di utilità per lo stato e per la collettività. In breve, ancorché mancante di laurea, il lavoro svolto egregiamente compensava tale mancanza. Non è stato però dello stesso avviso il collegio d'appello che ha accolto le tesi del procuratore regionale: il principio secondo cui l'erogazione di compensi a favore di soggetti che abbiano svolto l'attività senza il possesso del titolo arreca danno non compensabile allo stato.

Antonio G. Paladino